

Sentenze e pareri

L'indennità di Polizia giudiziaria spetta ai medici veterinari

L'indennità di Polizia giudiziaria è stata introdotta dall'art. 55 del DPR n. 270/1987 nella misura di L. 1.000.000 annue «*In relazione alle funzioni ispettive e di controllo previste dall'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616*».

Quella indennità fu maggiorata a L. 1.400.000 annue a decorrere dall'1.12.1990 dall'art. 46 del DPR n. 384/1990.

L'applicazione di tali articoli ha dato luogo a divergenze interpretative da parte del Consiglio di Stato che ha pronunciato sentenze manifestamente contraddittorie.

Ricordiamo qui le principali sentenze in materia per segnalare subito come la più recente **pronuncia resa dal Consiglio di Stato Sezione quinta n. 4100 del 19.6.2009** abbia ancora una volta riconosciuto il diritto dei medici veterinari a percepire l'indennità in questione.

Quest'ultima sentenza si ricollega coerentemente alla prima che fu pronunciata dal TAR Lombardia - Brescia il 2.8.1993 con il n. 665 in accoglimento del ricorso dei medici veterinari. Vi è quindi, pur nella divergenza delle decisioni adottate nel frattempo, una sostanziale continuità logica nella giurisprudenza intervenuta sull'argomento.

Con **sentenza n. 5281/2002** il Consiglio di Stato Sezione quinta prese in esame un ricorso in appello proposto dalla USSL n. 23 di Cremona contro la sentenza n. 903/1995 del TAR di Brescia che aveva accolto il ricorso di un numeroso gruppo di medici veterinari patrocinati dal SIVeMP riconoscendo il loro diritto a percepire l'indennità di polizia giudiziaria.

La sentenza n. 5281/2002 respinse l'appello della USSL dichiarando infondate le argomentazioni da essa sostenute secondo cui l'art. 55 era contenuto nella parte del DPR n. 270/1987 riservata alla disciplina del personale non medico e l'art. 111 dello stesso DPR non menzionava l'art. 55 fra gli istituti comuni alle due aree.

Il Consiglio di Stato osservò fin da allora che l'art. 111 non aveva inteso definire tassativamente tutti gli istituti comuni alle due aree e che l'art. 55 doveva necessariamente applicarsi a tutto il personale sanitario incaricato delle funzioni di polizia giudiziaria. L'orientamento così espresso dal Consiglio di Stato Sezione quinta nella sentenza 5281/2002 è stato fatto oggetto dallo stesso Consiglio di Stato di una revisione critica in tre **sentenze n. 30/2005, n. 1030/2005 e n. 376/2009**. Con tali pronunce il Consiglio di Stato ha attribuito valore determinante al fatto che l'art. 111 del DPR n. 270/1987 non aveva riportato fra gli istituti comuni fra l'area medica e l'area non medica l'art. 55 del DPR n. 270/1987 che il Consiglio di Stato ritenne quindi riservato al personale non medico.

Sta di fatto però che lo stesso Consiglio di Stato negli anni fra il 2005 e il 2009 aveva pronunciato sentenze - fra le quali ricordiamo la **n. 5151/2007** e la **n. 5092/2008** - con le quali aveva, con dovizia di argomenti, ribadito il diritto dei medici veterinari a percepire l'indennità di polizia giudiziaria. Tale orientamento del Consiglio di Stato è stato confermato dalla recentissima **sentenza n. 4100 del 19.6.2009** che ha accolto l'appello di tre medici veterinari dipendenti della AUSSL n. 19 della Lombardia - ex USL 43 di Leno - patrocinati dal SIVeMP contro la sentenza n. 205 del 26.2.1997 del TAR Lombardia - Brescia. La sentenza del Consiglio di Stato è particolarmente importante sotto vari profili:

- perché pone come questione centrale nel giudizio lo stabilire se ai sensi dell'art. 55 del DPR n. 270/1987 e dell'art. 46 del DPR n. 384/1990 spetti al personale medico e veterinario l'indennità di polizia giudiziaria. Confermando quanto già deciso con le sentenze n. 5281/2002, n. 5151/2007 e 5092/2008 il Consiglio di Stato ha precisato che l'indennità spettava al personale sia di area non medica che medica «*In considerazione della lata dizione utilizzata dalle suindicate disposizioni*» e che «*Pertanto, tale indennità compete anche ai medici veterinari, titolari della qualifica di agente od ufficiale di polizia giudiziaria, a nulla rilevando che l'art. 111 d.P.R. n. 270 del 1987, a proposito degli istituti comuni alle due aree, non menzioni il predetto art. 55 del medesimo D.P.R.*».

- perché il Consiglio di Stato ha respinto la tesi prospettata dalla USSL secondo cui

l'indennità non poteva essere concessa ai ricorrenti stante il divieto di estensione del giudicato previsto dall'art. 22, comma 34, della Legge n. 724/1994. Il Consiglio di Stato ha, al riguardo, precisato che dal tenore complessivo della domanda proposta in primo grado emergeva invece che gli odierni appellanti non avevano chiesto l'estensione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 665 del 2.8.1993 del TAR Lombardia - Brescia, ma proposto una domanda autonoma. Giova segnalare che un'analoga argomentazione era stata formulata dal **TAR Friuli Venezia Giulia nella sentenza n. 54/2003** per respingere l'eccezione della Regione circa il divieto della estensione dei giudicati dal momento che i ricorrenti avevano proposto una propria specifica azione volta alla corretta applicazione delle norme del DPR n. 270/1987.

È importante infine rilevare che alcune delle sentenze di accoglimento dei ricorsi dei medici veterinari hanno comportato la condanna alle spese a carico delle Amministrazioni: sentenze nn. 5092/2008 del Consiglio di Stato, n. 54/2003 del TAR Friuli Venezia Giulia e n. 155/2005 del Tribunale del Lavoro di Parma che ha posto le spese a carico dell'Amministrazione per metà. Nessuna delle meno numerose sentenze che hanno negato il diritto dei medici veterinari a percepire l'indennità ha comportato la condanna alle spese né a loro carico né a carico del SIVeMP che li ha patrocinati.

Concludendo, il quadro delle sentenze pronunciate sull'argomento dimostra che prevalgono quelle di riconoscimento del diritto alla corresponsione della indennità di polizia giudiziaria dal momento che alle tre contrarie sentenze del Consiglio di Stato se ne affiancano quattro dello stesso Organo - fra cui quella più recente - e quella del Tribunale del Lavoro di Parma.

Al termine della così articolata vicenda giudiziaria è giunta ora infatti la **sentenza n. 4100 del 19 giugno scorso del Consiglio di Stato Sezione quinta** a confermare il diritto dei medici veterinari a percepire l'indennità di polizia giudiziaria.

Avv. Antonio Funari



1. Sanitario - Sanitario U.S.L. - Dirigenti - Incarico di secondo livello - Requisiti - Art. 15 comma 4 D.P.R. n. 484 del 1997 - Criterio di applicazione.

2. Sanitario - Sanitario U.S.L. - Dirigenti - Incarico di secondo livello - Procedura - Natura concorsuale - Esclusione - Scelta del candidato - Sindacabilità - Criterio.

1. In tema di requisiti di idoneità all'incarico dirigenziali di secondo livello del ruolo sanitario, l'art. 15 comma 4 D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 484 pone una disciplina transitoria intesa a stabilire una continuità, limitata a un quinquennio, fra vecchio e nuovo ordinamento di accesso agli incarichi dirigenziali, evitando uno iato fra i due ordinamenti o l'estinzione automatica dei diritti alla partecipazione ai bandi per gli incarichi di secondo livello per coloro che avessero già conseguito l'idoneità nel vecchio ordinamento, trovando conforto una siffatta interpretazione anche nel comma 2 del medesimo art. 15, il quale prevede, sino all'espletamento del primo corso di formazione manageriale (di cui all'art. 7 stesso D.P.R. n. 484), la possibilità di accedere agli incarichi predetti senza l'attestato di formazione manageriale, ove però si sia in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 5 del medesimo decreto, e fermo restando l'obbligo di acquisire

l'attestato nel primo corso utile. (Nella specie, le SS.UU., confermando la decisione della corte territoriale, hanno escluso che la disposizione transitoria esonerasse i soggetti che abbiano acquisito l'idoneità in base al precedente ordinamento solo dal requisito del possesso dell'attestato di partecipazione al corso di formazione, ma non anche dagli altri requisiti di anzianità specifica di pratica e specializzazione nella disciplina oggetto di incarico stabiliti dall'art. 5 D.P.R. n. 484, cit.).

2. La procedura per il conferimento dell'incarico di dirigente di secondo livello del ruolo sanitario, ai sensi dell'art. 15 D.L. n. 30 dicembre 1992 n. 502, non ha natura concorsuale, essendo demandato ad apposita commissione soltanto il compito di predisporre un elenco di candidati idonei (senza attribuzione di punteggi e senza formazione di graduatoria) da sottoporre al direttore generale, il quale conferisce l'incarico con scelta di carattere fiduciario affidata alla propria responsabilità manageriale, ispirata al criterio del buon andamento della Pubblica Amministrazione, con l'avvertenza tuttavia che tale criterio, nel contesto del lavoro pubblico contrattualizzato, non può essere adottato come obbligazione sussidiaria e strumentale rispetto alle obbligazioni che, in generale, sorgono per effetto dell'instaurazione di un rapporto di

lavoro, operando nell'ordinario apparato di tutela del lavoro che, tra l'altro, vieta pratiche discriminatorie; pertanto, il dirigente, al quale sia stato preferito altro candidato, può dolersi del carattere discriminatorio della scelta del direttore generale o, ancora, più in generale, della violazione del canone di corretta e buona fede che presidia ogni rapporto obbligatorio contrattuale (ai sensi degli artt. 1175 e 1375 Cod. Civ.).

Cassazione Civile, SS.UU., 6 marzo 2009, n. 5457 (Mass. Giur. Amm., a. IV, n.3, marzo 2009, III).

1. Sanitario - Sanitario U.S.L. - Conferimento incarichi - Diritto alla conservazione - Esclusione.

2. Sanitario - Sanitario U.S.L. - Conferimento incarichi - Regione Trentino Alto Adige - Art. 74 C.c.p.l. 25 maggio 2002 - Criterio di applicazione.

3. Sanitario - Sanitario U.S.L. - Conferimento incarichi - Regione Trentino Alto Adige - Art. 74 C.c.p.l. 25 maggio 2002 - Sostituzione integrale con C.c.n.l. 1996 - Conseguenza.

1. In tema di requisiti di dirigenza medica, non è configurabile un diritto soggettivo a conservare un determinato incarico dirigenziale, risolvendosi il controllo giudiziale circa il mancato rinnovo dell'incarico in un'indagine sul rispetto delle garanzie procedurali previste, nonché sull'osservanza delle regole di correttezza e buona fede.

2. In materia di rapporto di lavoro della dirigenza medica, l'art. 74 del contratto collettivo provinciale di lavoro della dirigenza medica e veterinaria del 25 maggio 2002 applicabile nelle province autonome di Trento e Bolzano, nel prevedere che il collegio tecnico proceda alla verifica dei dirigenti titolari di incarico di struttura complessa o semplice alla scadenza dell'incarico loro conferito, ha rimesso ad atto unilaterale dell'azienda (nella specie la delibera n. 909 del 2002 di immediata applicazione) la definizione di criteri di valutazione, così da fornire al collegio medesimo gli elementi necessari per la verifica, senza che rilevi, né possa considerarsi illogico, in termini di interpretazione, che, ai

fini delle determinazioni del direttore generale dell'azienda, siano apprezzabili, ai sensi dell'art. 71 comma 6 dell'anzidetto contratto collettivo, tanto gli elementi gestionali e produttivi, quanto il parere del collegio tecnico che, sui medesimi elementi, abbia formulato le proprie valutazioni.

3. In materia di rapporto di lavoro della dirigenza medica, il contratto collettivo provinciale del lavoro della dirigenza medica e veterinaria del 25 maggio 2002 applicabile nelle province autonome di Trento e Bolzano è integralmente sostitutivo del contratto collettivo nazionale del 1996 di settore; ne consegue che, ove il contratto individuale, stipulato anteriormente alla sottoscrizione del nuovo contratto collettivo provinciale, abbia operato, per la disciplina del rapporto, un rinvio dinamico alla normativa via via vigente nel tempo, non si applicano per pregresse disposizioni collettive, dovendosi escludere che il richiamo da parte dell'art. 71 comma 10 dell'anzidetto contratto collettivo provinciale all'art. 15 comma 5 D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 502, dove è affermato il principio della verifica del dirigente, comporti un differente risultato, atteso l'affidamento, operato da detta ultima norma, alla contrattazione collettiva per la determinazione dei criteri generali di graduazione delle funzioni dirigenziali e di valutazione e verifica dei dirigenti.

Cassazione Civile, Sez. Lav., 2 marzo 2009, n. 5025 (Mass. Giur. Amm., a. IV, n°3, marzo 2009, III).

1. Industria e commercio - Prodotti alimentari - Etichettatura - Provenienza del prodotto poco chiara - Sanzione ex art. 2 D.L.vo. n. 109 del 1992 - Applicabilità.

1. In tema di confezionamento e pubblicità degli alimenti, costituisce violazione dell'art. 2 D.L.vo. 27 gennaio 1992 n. 109, l'uso improprio di un marchio registrato, posto in essere dal soggetto mediante l'etichettatura di prodotti non corrispondenti alle indicazioni contenute nel marchio, sì da indurre in errore il consumatore sulle caratteristiche del prodotto, in particolare sulla sua provenienza. (In

applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza del tribunale che aveva ritenute integrate la fattispecie di cui al citato art. 2, nel caso di produzione e vendita di prodotti alimentari vegetali, provenienti da agricoltura convenzionale, con il marchio registrato BIO-ENE, idoneo ad indurre in errore il consumatore sull'origine "biologica" dei prodotti).

Cassazione Civile, Sez. II, 13 marzo 2009, n. 6234 (Mass. Giur. Amm. a. IV, n°3, marzo 2009, III).

1. Ordinanza con tingibile ed urgente - Incolumità e sicurezza - Divieto di vendita bevande in contenitori di vetro - Legittimità.

2. Ordinanza con tingibile ed urgente - Esercizi pubblici. - Orario - Chiusura anticipata per salvaguardia quiete notturna - Legittimità.

1. La situazione di degrado ambientale e di pericolo per la pubblica incolumità ben può costituire un valido presupposto per l'adozione da parte del Sindaco di un'ordinanza di divieto della vendita delle bevande da asporto in contenitori di vetro ai sensi dell'art. 54 T.U. 18 agosto 2000 n. 267

2. È legittima l'ordinanza con la quale, nella determinazione degli orari degli esercizi che somministrano al pubblico alimenti e bevande, il Sindaco adotta criteri riduttivi dell'orario di chiusura, per assicurare, all'esterno come all'interno dei locali, il rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico, al fine di tutelare in via primaria la quiete pubblica, come espressione del diritto alla salute psicofisica che, come tale, prevale sugli interessi puramente economici (nella specie, l'ordinanza dispone che l'orario massimo per la chiusura di alcuni pubblici esercizi deve coincidere con le ore 1).

TAR Abruzzo - Pescara, 5 marzo 2009 n. 135 (Mass. Giur. Amm., a. IV, n°3, marzo 2009, II)

Le massime sono tratte dalla
Rassegna mensile Giurisprudenza
Amministrativa per gentile
concessione della Soc. Edizioni Libra.
www.sentenzeitalia.it